

TRANSAZIONI DI CAPACITÀ

7.1 LA CESSIONE DI CAPACITÀ	2
7.1.1 Soggetti abilitati	2
7.1.2 Procedura per la cessione di capacità	2
7.1.3 Efficacia della cessione	2
7.1.4 Regola di allocazione	3
7.1.5 Titolarità della capacità ceduta	3
7.2 IL TRASFERIMENTO DI CAPACITÀ NEL CORSO DELL'ANNO TERMICO	3
7.2.1 Soggetti abilitati	3
7.2.2 Procedura per il trasferimento di capacità sui punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto	3
7.2.2.1 Efficacia del trasferimento	5
7.2.3 Regola di allocazione	5
7.2.4 Titolarità della capacità trasferita	6
7.2.5 Modalità di comunicazione	6

7.1 LA CESSIONE DI CAPACITA'

7.1.1 Soggetti abilitati

La cessione di capacità può avvenire tra Utenti, cioè tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas sulla rete di metanodotti operata dal Trasportatore, così come indicato al capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”. Sebbene nulla impedisca agli Utenti titolari di capacità impegnata di sottoscrivere accordi di cessione con soggetti richiedenti non abilitati, condizione preliminare perché questi ultimi possano accedere alla rete è costituita dall'ottenimento della qualifica di Utente.

La cessione di capacità può avvenire ai:

- Punti di Consegna da Produzione Locale
- Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati alla rete di Trasporto.

7.1.2 Procedura per la cessione di capacità

La richiesta di cessione di capacità, validata dalle due parti, deve contenere i dati relativi alla transazione e deve essere inviata dagli Utenti interessati al Trasportatore, nelle modalità e con i mezzi indicati dal Capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Salvo i casi di cui al Paragrafo 5.8.1 (cessione di capacità per il servizio di default trasporto), la richiesta di cessione deve essere inviata al Trasportatore entro il 16° giorno lavorativo del mese precedente l'entrata in vigore della cessione.

7.1.3 Efficacia della cessione

La cessione potrà avere corso a partire dal primo giorno del mese successivo alla richiesta ad eccezione delle richieste di cessione per il servizio di default trasporto, per le quali vigono le tempistiche indicate nel Codice di Rete dell'Impresa Maggiore di Trasporto conformemente a quanto previsto dalla Delibera 249/12.

7.1.4 Regola di allocazione

Qualora la cessione di capacità avvenga su un Punto di Riconsegna su RR direttamente allacciato alla rete di Trasporto e tale punto sia condiviso da più Utenti, l'Utente cessionario dovrà fare richiesta al Trasportatore per la modifica della regola di allocazione, nelle modalità e con le tempistiche indicate nel capitolo “Bilanciamento” al sottoparagrafo 9.5.5.

7.1.5 Titolarità della capacità ceduta

La titolarità della capacità ceduta viene trasferita dall'Utente "cedente" all'Utente "cessionario" per tutta la durata della transazione. Pertanto il Trasportatore fatturerà a quest'ultimo i corrispettivi di trasporto oltre ad eventuali corrispettivi di scostamento, così come previsto nel capitolo “Fatturazione e pagamento”. Al termine del periodo indicato nella richiesta di cessione, la titolarità della capacità tornerà in capo all'Utente cedente.

7.2 IL TRASFERIMENTO DI CAPACITA' NEL CORSO DELL'ANNO TERMICO

7.2.1 Soggetti abilitati

Come nel caso della cessione di capacità, anche per il trasferimento di capacità ad un Punto di Riconsegna su RR gli Utenti coinvolti devono essere soggetti abilitati ad accedere al servizio di trasporto gas ai sensi dei requisiti di cui al capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”.

7.2.2 Procedura per il trasferimento di capacità sui punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto

Il Trasportatore consente nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei Punti di Riconsegna su RR esistenti ai Clienti Finali trasferiti da un fornitore all'altro.

Il trasferimento di capacità su un Punto di Riconsegna su RR è pertanto strettamente correlato a quello di subentro totale o parziale di un fornitore ad un altro nella fornitura di Gas ad un Cliente Idoneo.

La procedura di trasferimento, in applicazione della delibera 147/2019/R/GAS e ss.mm.ii. può riguardare solo Clienti Finali direttamente allacciati alla Rete Regionale gestita dal Trasportatore (qui di seguito “Clienti Diretti”).

La capacità per fornire i Clienti Finali connessi a Imprese di distribuzione (qui di seguito “Clienti Indiretti”) viene conferita e aggiornata sulla base delle informazioni ricevute dal Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) in conformità con la delibera 147/2019/R/GAS e ss.mm.ii..

Il trasferimento può essere parziale o totale. È parziale quando il subentro riguarda una quota parziale della fornitura dell’Utente uscente al Punto di Riconsegna su RR; è totale in tutti gli altri casi.

L’Utente subentrante trasmette al Trasportatore la richiesta di trasferimento, contenente le seguenti informazioni:

- la ragione sociale di tutti gli Utenti uscenti coinvolti;
- la capacità che intende farsi trasferire da ciascun Utente uscente;
- il codice del Punto di Riconsegna su RR oggetto del trasferimento;
- la data di inizio del trasferimento;

Per i Punti di Riconsegna termoelettrici può essere oggetto di trasferimento solo capacità di durata annuale.

L’Utente subentrante è tenuto ad attestare tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, l’avvenuto subentro. Qualora il fornitore subentrante presso il Cliente Finale non sia lo stesso Utente richiedente il trasferimento di capacità, quest’ultimo dovrà attestare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio provante il rapporto di fornitura tra Utente richiedente e fornitore del Cliente Finale.

La richiesta dovrà pervenire – nelle modalità e con i mezzi indicati dal Capitolo “Procedure di coordinamento informativo” - al Trasportatore entro il 10° giorno lavorativo del mese precedente il mese di subentro del nuovo Utente.

La richiesta di trasferimento non sarà ritenuta valida dal Trasportatore:

- qualora i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti;
- qualora l’Utente non rispetti i tempi, le modalità ed i mezzi per l’invio delle informazioni richieste.

Il Trasportatore comunica alle parti coinvolte la validità della richiesta di trasferimento entro il giorno 12° giorno lavorativo del mese precedente.

Nel caso di richieste di trasferimento irricevibili, il Trasportatore non darà corso al relativo trasferimento di capacità dandone relativa comunicazione agli Utenti

interessati entro un (1) giorno lavorativo dalla data di ricevimento, da parte del Trasportatore, della richiesta di trasferimento di capacità.

7.2.2.1 Efficacia del trasferimento

Il trasferimento potrà avere corso a partire dal primo giorno del mese successivo la richiesta.

A partire dalla data indicata, il Trasportatore provvederà automaticamente a trasferire all'Utente subentrante la capacità richiesta, riducendo la capacità conferita agli Utenti uscenti di un ammontare complessivo pari alla capacità trasferita, secondo le indicazioni fornite dall'Utente subentrante nella richiesta di trasferimento.

Qualora la capacità richiesta dall'Utente subentrante sia maggiore della capacità trasferita dagli Utenti uscenti, la differenza sarà considerata come incremento di capacità ad Anno Termico avviato, ai sensi del sottoparagrafo 5.9.1.2 “Richiesta di capacità disponibile”; nei casi di Punti di Riconsegna termoelettrici, eventuali capacità aggiuntive saranno considerate conferimenti ad anno termico avviato di tipo annuale.

Gli Utenti uscenti potranno, in ogni caso, richiedere un incremento di capacità, se disponibile, ciascuno fino al valore massimo della capacità trasferita. La richiesta dovrà pervenire al Trasportatore entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione della validità delle richieste di trasferimento subite in deroga alle tempistiche previste al sottoparagrafo 5.9.1.2 “Richiesta di capacità disponibile”. Inoltre, in tal caso gli Utenti uscenti sono tenuti al pagamento del corrispettivo per la capacità reintegrata a partire dalla data del trasferimento, in deroga ai termini del sopra citato sottoparagrafo.

7.2.3 Regola di allocazione

Qualora il Punto di Riconsegna su RR sul quale avviene il trasferimento di capacità sia condiviso da più Utenti, l'Utente al quale viene trasferita la capacità dovrà fare pervenire al Trasportatore la richiesta per la modifica della regola di allocazione, sottoscritta da tutte le parti coinvolte, nelle modalità indicate nel sottoparagrafo 9.5.5.5.1.

7.2.4 Titolarità della capacità trasferita

A partire dalla data di conferimento definitivo di capacità trasferita, la titolarità di tale capacità passerà in capo al nuovo Utente: pertanto il Trasportatore, oltre a modificare le informazioni contenute nel proprio sistema informativo ed a gestire operativamente da subito l'Utente subentrante, provvederà ad effettuare a quest'ultimo la fatturazione dei corrispettivi di trasporto e degli eventuali corrispettivi di scostamento, così come previsto nel Capitolo “Fatturazione e pagamento”.

7.2.5 Modalità di comunicazione

Le modalità da utilizzare a supporto della procedura di trasferimento, indicata in questo capitolo e/o nell'Allegato 4A “Tabella tempi e modalità di coordinamento informativo”